



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

BANDO N° 18, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA N° 755 DEL 20 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO PER L'ANNO 2020

di cui dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 423 del 11/06/2020

L'articolo 11 della Legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito.

La Regione Umbria con DCR n. 755 del 20/12/1999 ha definito i criteri e le modalità procedurali per la formazione delle graduatorie, con D.G.R. n.39 del 19/01/2009 integrata con D.G.R. n.1197 del 06/09/2010 i requisiti reddituali e con Regolamento regionale 1/2014 coordinato con il Regolamento 4/2018 i requisiti di cittadinanza, residenza, attività lavorativa e impossidenza dei nuclei familiari.

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Non sono ammissibili le richieste di nuclei familiari che **hanno già beneficiato, per il 2019** di contributi analoghi:

- contributi per l'autonoma sistemazione ;
- altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto
- detrazioni d'imposta sul reddito per canoni di locazione.

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione di proprietà pubblica o privata, titolari nell'anno 2019, di un contratto registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

B. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;

• è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

• è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

Il richiedente deve presentare domanda presso il Comune di residenza o nel Comune sede di lavoro.

Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo è quello destinato all'abitazione di residenza o all'abitazione del luogo ove si svolge l'attività lavorativa, debitamente documentata.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

Impossidenza (non possesso di alloggi):

A. non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione del requisito di impossidenza, **un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:**

• consistenza dell'immobile in "vani convenzionali": calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;

2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;

2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;

3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;

3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

• Non essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ovunque situati sul territorio nazionale superiore ad € 200,00.

• Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

• Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

• Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

Non possiede il requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati in categoria A.

Non è considerato proprietario il nucleo familiare titolare del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

C. Essere percettore di **reddito nell'anno di riferimento (2018)**, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS che per l'anno 2020 ammonta ad € 13.391,82, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati**, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo**, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) **Qualora i redditi siano misti** vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

N.B.: Per l'accertamento del requisito reddituale del nucleo familiare, l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2019, redditi percepiti nel 2018

DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO IN AFFITTO

• fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

• fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di alloggi inclusi nelle **categorie catastali: A/1, A/8, A/9.**

CANONE DI AFFITTO

Il valore del canone annuo è quello corrisposto **nell'anno 2019** e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPI

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere compilata esclusivamente on-line tramite il **link diretto al bando**

https://cdcnet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CA_001 accessibile anche dal sito del

Comune di Città di Castello **https://comune.cittadicastello.pg.it**

presso la sezione "domande on line".

E' disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda on line telefonando al numero 075-8523171.

Per informazioni sarà possibile contattare telefonicamente (075/8529278) l'ufficio ERS pubblica nei seguenti giorni:

lunedì, martedì e giovedì dalla ore 8,30 alle ore 13,30

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- **documento di identità in corso di validità del richiedente;**

- **permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch'essi validi, per i cittadini non appartenenti all'U.E.**

- **certificato della commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità;**

La domanda potrà essere presentata a partire dal **15 giugno 2020** e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del

15 luglio 2020 pena l'esclusione dalla graduatoria.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse:

• Le domande pervenute al Comune di Città di Castello oltre il termine di scadenza (15 luglio 2020).

• Le domande non compilate e inviate on-line.

• Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Graduatorie provvisorie

L'ufficio del Comune di Città di Castello effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie in base al reddito e all'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari definiti al punto 6. Lett. a) e b) della Deliberazione di Consiglio Regionale n.755 del 20/10/1999.

Le graduatorie provvisorie, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco provvisorio delle domande escluse, approvata con Determinazione Dirigenziale è pubblicata per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune. Le graduatorie sono consultabili all'albo pretorio on-line e/o presso lo Sportello del Cittadino ed il Servizio di ERS pubblica

Entro il periodo di pubblicazione gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai richiedenti **non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria.**

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line del Comune di Città di Castello **sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.**

Graduatorie definitive

Decorsi i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, il Servizio di ERS Pubblica – esaminati gli stessi – formula le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco provvisorio delle domande escluse, approvata con Determinazione Dirigenziale è pubblicata per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune. Le graduatorie sono consultabili all'albo pretorio on-line e/o presso lo Sportello del Cittadino il Servizio di ERS pubblica

Come per le graduatorie provvisorie **non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva.**

La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line del Comune di Città di Castello **sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.**

*Il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive **può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato***

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER SITUAZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Per i nuclei familiari in cui siano presenti ultra sessantacinquenni o disabili con invalidità pari al 100%, **il limite massimo di reddito per l'accesso, rispetto a quelli di cui al punto 2) lett. C), è aumentato del 25%. Pari ad €. 16.739,78 ed €. 20.500,00**

CONTROLLI

Prima della formulazione della Graduatoria definitiva, saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000 n° 445, dei controlli "a campione" (il 10% dei concorrenti estratti a sorte) e "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi", per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76 ed il concorrente sarà escluso dalla graduatoria.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Città di Castello determina l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari richiedenti collocati nelle graduatorie in base a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n.397 del 20/05/2020 e con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui al paragrafo 6. capoverso 1-lett.a) della DCR n.755 del 20/12/1999 – l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può superare € 3.098,74, fatti salvi i nuclei familiari in condizioni di debolezza sociale;

b) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui al paragrafo 6. capoverso 1-lett.b) della DCR n.755 del 20/12/1999 – l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può superare € 2.324,05, fatti salvi i nuclei familiari in condizioni di debolezza sociale.